

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019



La pandemia da Covid-19 ha determinato una **crisi globale di proporzioni gigantesche**
Sorge l'esigenza di conservare il tessuto imprenditoriale.

SPOSTAMENTO DEL BARICENTRO DEL DIRITTO CONCORSUALE





A) Fallimento

B) concordato preventivo

Il vecchio baricentro

- Sbilanciato verso il → **Fallimento**
- Con **pesanti ripercussioni** sull'impresa.



- Finalità: Liquidazione dei beni per soddisfo creditori.

- **Art. 42 l.f. Beni del fallito** «I. *La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.* II. *Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.*»
- **Art. 43 Rapporti processuali** «I. *Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.*»
- **Art. 44 Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento** «*Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.*» →
CRISTALLIZZAZIONE DELL'ATTIVO
- **Art. 48 Corrispondenza diretta al fallito** «I. *Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.*»

- Unico percorso alternativo → **Concordato preventivo**
- **Attenuazione delle conseguenze negative del fallimento.**
- **Art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura** Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. II. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. → **CRISTALLIZZAZIONE DELL'ATTIVO**

Il nuovo baricentro del diritto concorsuale


E' un dato di fatto, peraltro, che il **baricentro del diritto concorsuale si è spostato**, negli ultimi anni, nella **valorizzazione delle procedure di risoluzione concordata della crisi d'impresa**

- piani di risanamento;
- accordi di ristrutturazione dei debiti;
- Concordato preventivo
- Convenzione di moratoria

→ Affrontare la crisi **per prevenire il dissesto! Salvare l'azienda! Salvare i lavoratori!**

→ Per far ciò occorre un' **emersione tempestiva della crisi.**

→ È questo il **pilastro del CCI**



Il CCII salda il diritto civile con il diritto commerciale

- **rinegoziazione** dei contratti a fronte delle sopravvenienze;
- **contratti pendenti**
- **Buona fede**



FINALITA'

- Semplificazione;
- Adeguamento alla direttiva UE;
- consentire una **diagnosi precoce** dello stato di difficoltà delle imprese;
- si vuole che venga assicurata la possibilità della **ripartenza**, del *fresh start*, vale a dire del ritorno a nuove iniziative imprenditoriali, senza che il precedente insuccesso, fisiologicamente collegato al rischio d'impresa, possa essere di ostacolo.
- *La filosofia di fondo del codice cioè operare nell'ottica di un quanto più ampio possibile salvataggio delle imprese e della loro continuità adottando lo strumento liquidatorio (che ancora oggi è definito fallimento) come extrema ratio cui ricorrere in assenza di concrete alternative.*
- **Misure premiali** artt. 24 e 25 CCII (riduzione interessi, sanzioni ecc)

Evitare il fallimento





L'allerta nella Direttiva 1023/2019 (*Insolvency*)



La Direttiva (il recepimento scade il 17 luglio 2022) intende rafforzare in Europa attraverso regole simili nelle legislazioni nazionali la cultura del recupero dell'impresa in crisi e quindi la “prevenzione”.


Dal Considerando **1** → si intende assicurare “*alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare*”.

Considerando **22** → “*Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione*”.


IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA **ENTRATA IN VIGORE**

Definitivamente approvato dal consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019
mediante **D.Lgs. 14/2019**

L'entrata in vigore era inizialmente prevista per il 15 agosto 2020



Poi rinviata a causa del diffondersi del Covid -19 al 1 settembre 2021



Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 ha differito al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e ha fatto slittare le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi al 31 dicembre 2023 (probabilmente sostituite dal nuovo procedimento di composizione negoziata)

L' allerta: un rinvio solo parziale

- l' allerta è rinviata soltanto in parte, perché l' obbligo di introdurre assetti adeguati nell' organizzazione dell' impresa, idonei a segnalare tempestivamente le situazioni di difficoltà e di porvi rimedio in modo da salvaguardare la continuità aziendale è già in vigore, contenuto nell' art. [2086 o. 2](#) c.c. grazie al dlgs 14/2019

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale »

- nuovo procedimento di [composizione negoziata](#) introdotto dal recentissimo **d.l. 24 agosto 2021, n. 118** che mira a prevenire le situazioni di crisi e di insolvenza e contiene già degli strumenti di allerta e composizione della crisi.

La Struttura del CCII

- Si articola in **3 parti**
 - 1) Codice della crisi e dell'insolvenza (1- 374);
 - 2) Modifiche al cod.civ. (375-384);
 - 3) Garanzie in favore degli immobili da costruire (385-388)
 - 4) Disp finali e transitorie (389-391)



SOGGETTI INTERESSATI (art. 1 CCII)

- Consumatori;
- Professionisti;
- Imprenditori commerciali e non;
- le imprese agricole;
- le imprese definite “minori”;
- Gruppi di imprese;
- Società pubbliche;

Sono espressamente esclusi:

- Stato ed Enti pubblici
- i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni;
- le società quotate in mercati regolamentati;
- le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo quanto indicato nei regolamenti Consob.
- oltre che una serie di imprese per la tipologia di attività svolta, come le imprese bancarie, assicurative, finanziarie e fiduciarie, normalmente soggette a liquidazione coatta amministrativa.

«codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»

CRISI +IMPRESA+ INSOLVENZA

L'IMPRESA

Imprenditore: art.2082 c.c.

- Professionalità
- Economicità
- Organizzazione (etero- organizzazione)
- Scambio di beni o servizi

Imprenditore Piccolo: 2083 c.c.

- Idem come sopra
- Organizzata con Prevalenza del lavoro proprio o dei propri familiari


Imprenditore agricolo: 2135 c.c.

Impresa minore: art. 2 lett. d) CCII


CRISI -INSOLVENZA- INADEMPIMENTO

- Art. 2 CCII

- a) *«crisi»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;*
- b) *«insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*



INSOLVENZA NEL DIRITTO CIVILE



Art. 1186 : perdita del beneficio del termine

«Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse»

Ipotesi di recesso/scioglimento: art. **1833** (conto corrente) art. **1626** (affitto)

n.b. : Il codice civile prende in considerazione l'insolvenza solo per gli effetti che da essa conseguono o possono conseguire in ordine al singolo rapporto obbligatorio

Altre applicazioni: art. **1299** (insolvenza di uno dei condebitori)
1953: (rilievo del fideiussore)
art. **1274** (del nuovo debitore nella delegazione e nell'accollo)
1910 (in materia di assicurazione).

INSOLVENZA NEL CCII

- **Nozione di insolvenza: art. 2 lett. b CCII** *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

- **Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n.6978**

*“Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di **impotenza funzionale e non transitoria** dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio”*.

→ incapacità **oggettiva non temporanea** di adempiere **regolarmente** le proprie obbligazioni.
(no mezzi anormali di pagamento)

Indici dell'insolvenza

- Inadempimento;
- irreperibilità,
- chiusura dei locali commerciali,
- procedure esecutive,
- protesti,
- mancata presentazione dei bilanci,
- sequestro penale,
- debiti tributari/previdenziali
- debiti vs dipendenti
- Iscrizione di ipoteche giudiziali da parte dell'ADER
- Dismissione di beni strumentali a prezzi non congrui
- Segnalazioni a sofferenza
- Cancellazione adl R.I.



Ancora sull'insolvenza quesiti:

- Quali sono i mezzi normali di pagamento?
- Un unico inadempimento può rilevare ai fini dell'insolvenza?
- Deve essere portato da un titolo esecutivo (474 c.p.c.)?
- Un inadempimento di modesta entità rileva?
- L'insolvenza deve essere imputabile?
- I Crediti contestati sono un indice?
- I crediti non esigibili sono un indice?

Insolvenza a seconda del tipo di impresa

INSOLVENZA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Come si dimostra e chi deve provare l'insolvenza se l'impresa è in liquidazione?

Cass. 25167/2016: → «Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte»

NB La prova della capienza dell'attivo rispetto ai debiti grava sull'imprenditore!

INSOLVENZA IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Quesito: I debiti personali dell'imprenditore individuale hanno rilevanza?

- **Cass. 1466/2019** → «Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta».

INADEMPIMENTO

- **Norma di riferimento:** 1218 c.c.

«Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

- **Conseguenze:** 1453 c.c., 1223 c.c., 1219 c.c.

INADEMPIMENTO (art. 1218 c.c.)

INSOLVENZA (art. 5 l. fall e art. 2 Cod. Crisi):

È un fatto che riguarda una specifica obbligazione

È uno stato del patrimonio del debitore (di cui l'inadempimento può essere uno degli indici) consistente nell'incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni

Lo stato soggettivo è rilevante

Lo stato soggettivo è di regola irrilevante (Cass. ord. N. 441/2016)

non presuppone un accertamento di natura indiziaria

presuppone un accertamento di natura indiziaria

non assume rilievo (di regola) in prospettiva ma solo come fatto già avvenuto

deve essere attuale e anche prospettica (stato non transitorio)

Rapporti tra insolvenza e inadempimento

- **E' possibile un'insolvenza senza inadempimento**

Es. Adempimento delle obbligazioni con mezzi anormali, es. datio in solutum.

- **È possibile un inadempimento senza insolvenza**

Es. credito *sub iudice*

Differenza tra insufficienza patrimoniale e insolvenza

- L'insufficienza patrimoniale: eccedenza delle passività sulle attività (**DEBITI > ATTIVO**)
 - **L'insufficienza + grave dell'insolvenza.**
- una società può essere insolvente anche se ha un patrimonio integro (ad esempio immobilizzato e dunque difficilmente liquidabile).

Tribunale Trani, 18/07/2013:

«Per aversi insolvenza dell'imprenditore, rilevante quale presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 5 l. fall. non è ostativa né la presenza nel patrimonio del debitore di cespiti immobiliari il cui valore superi l'ammontare del passivo, né l'esistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione; l'insolvenza richiesta dal legislatore, infatti, non implica "insufficienza patrimoniale" ma incapacità ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

CRISI

- **nozione** contenuta nell'**art. 2 lett. a)** del D.lgs. n. 14/2019 specificata dal legislatore attraverso il ricorso alle espressioni utilizzate dalla scienza aziendalistica

*«**crisi**»: lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;*

- condizione logicamente antecedente a quella dell'insolvenza
- **differenze con l'insolvenza:**
 - Temporaneità
 - reversibilità

FOCUS: le procedure di allerta e composizione assistita della crisi artt. 12 ss. CCII (in vigore dal 31.12.2023)


- **Prima fase: obblighi di segnalazione** della presenza di indizi di crisi in un ottica preventiva.
- **Seconda fase: procedura di allerta** davanti all'OCRI (organismo di composizione della crisi d'impresa)istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- **Terza fase (eventuale): composizione assistita**

LA PRIMA FASE: Gli obblighi di segnalazione

soggetti qualificati avvertono l'organo amministrativo che sussiste uno squilibrio



- **art. 14 co. 1 CCII** «Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi**».



Presupposto: «fondati indizi» di crisi

NB non qualunque stato di crisi ma solo quello che rende probabile l'insolvenza

Indicatori della crisi: L'Art. 13 co. 2“....Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1..”

Vediamone alcuni:

- l'assenza di prospettiva di continuità
- ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

INCENTIVO alla segnalazione

L'art. 14 co. 3 prevede l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo

SECONDA FASE: l'allerta art. 16

- Se l'organo amministrativo resta inerte → apertura della fase di allerta davanti all'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI).

- **Attività preliminare**

audizione del debitore (art.18) in via riservata e confidenziale.

- **Esiti dell'audizione**

1) Se ritiene che **NON sussista una situazione di crisi** → dispone l'archiviazione, dandone comunicazione ai soggetti che avevano effettuato la segnalazione

2) Se **CONFERMA l'esistenza di fondati indizi di crisi** → individua con il debitore le misure che appaiono idonee al suo superamento, fissando un termine

- A) → **se il debitore intende assumere iniziative** cessa l'allerta ed inizia (eventualmente) su iniziativa del debitore il procedimento di composizione assistita della crisi (stragiudiziale) o in alternativa un **procedimento di soluzione della crisi a carattere giudiziale**.
- B) → **se il debitore non ha assunto le iniziative necessarie**, il collegio redige una breve relazione e la trasmette al referente, che ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione → eventuale liquidazione

TERZA FASE: composizione assistita della crisi art. 19

- Iniziativa del debitore (a seguito di segnalazione o prima della stessa)
- la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall'intervento dell'OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.
- il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori prorogabili fino ad un massimo di sei mesi.
- **Rapporti con procedura prefallimentare:** Art. 19 co. 4 bis → *”Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie”.*

Conclusione del procedimento

- -il debitore raggiunge un **accordo** con i creditori (19 co. 4)

(detto accordo deve essere formalizzato per iscritto e depositato presso l'OCRI e non è ostensibile ai soggetti che non lo hanno sottoscritto)

- -se l'accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, l'OCRI deve invitare il debitore a presentare una **domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi** nel termine di trenta giorni (art. 21).

In pendenza di detto termine il tribunale non può pronunciarsi su eventuali domande di liquidazione giudiziale (v. art. 19 co. 4 bis)!

- **Se, permanendo lo stato di crisi, il debitore non presenta domanda di accesso (entro 30 g) l'OCRI deve dare comunicazione dell'esito negativo ai soggetti obbligati alla segnalazione affinché possano attivarsi e chiedere l'apertura della **liquidazione giudiziale**.**

Il passaggio dalla attuale disciplina al CCII



Introduzione alla «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»

**D.L. 24 agosto 2021, n. 118
artt. 2 e ss**

Nozione: E' uno **strumento negoziale** di risanamento dell'impresa.

L'Imprenditore in crisi stipula con l'ausilio di un esperto terzo ed imparziale accordi con i creditori volti al risanamento dell'impresa.

Finalità: come si ricava dalla *Relazione illustrativa* lo scopo è «prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi ma anche affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di **squilibrio patrimoniale** che pur rivelando l'esistenza di una **crisi** o di uno **stato di insolvenza**, appaiono **reversibili**».

In questo percorso l'esperto, terzo ed imparziale, facilita i rapporti tra imprenditore, creditori e fornitori favorendo attraverso l'interlocuzione degli stessi una soluzione concordata.

analogie tra composizione negoziata e assistita

- Ratio: evitare la crisi; risanamento; *fresh start*; *second chance*.
- Sistema di segnalazioni (esperto – OCRI)
- Analogico è lo spettro definitorio delle misure protettive previste dal CCII -art. 2, lett. p) e q)- e quelle della composizione negoziata.

Differenze tra composizione negoziata (ex dl.118/2021) e assistita (ex dlgs 14/2019)

- L'attenzione del CCII è rivolta più ai compiti di sorveglianza della condotta del debitore che non all'individuazione di strumenti che servano a facilitare le trattative
- Rispetto all'impianto che si è delineato, la composizione negoziata cerca di fare un passo in più nell'inquadramento del ruolo e del modo di operare dell'esperto quale facilitatore terzo e imparziale: anche il mutamento nell'aggettivo, da “assistita” a “negoziata”, mira a sottolineare che l'esperto, piuttosto che assistere, ha il compito di facilitare le trattative e favorire gli accordi.
- Nella composizione negoziata non è indispensabile la partecipazione di tutti i creditori (la selettività è uno dei tratti caratterizzanti dello strumento).
- La CNC è su base esclusivamente volontaria (mentre nel CCII alla composizione si accede anche a seguito di segnalazione esterna).

I presupposti della CNC

art. 2

- **Soggettivo** → **imprenditore** *ex* 2082 c.c.
 - commerciale o agricolo
 - anche sotto soglia
 - anche società anche in liquidazione
 - No E.P.E.
- **Oggettivo** → a) **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che rende probabile (in chiave prospettica) la **crisi** o l'insolvenza
 - b) **concrete prospettive di risanamento dell'impresa**

iter

Fase negoziale:

- 1) L'imprenditore in condizioni di squilibrio **fa istanza alla CCIAA per la nomina di un esperto** (apposito albo avv. e commercialisti) **che sia terzo ed imparziale** (non legato all'impresa)
- 2) l'esperto all'uopo nominato **convoca l'imprenditore** per valutare se sussista una prospettiva di risanamento **ed incontra le parti interessate al processo di risanamento (es. Banche)**

Eventuale parentesi giurisdizionale:

- L'imprenditore **con l'istanza di nomina dell'esperto se chiede misure protettive** (istanza alla CCIAA deve depositare contestualmente ricorso al Trib per la conferma delle stesse).
- Il Trib. **fissa udienza** e decide sulle misure con **ordinanza** (revocando o confermando le stesse)

NB → non si può dichiarare il fallimento o accertare l'insolvenza fino a quando le trattative non sono cessate. La prefallimentare prosegue. Ok rigetto (per ragioni diverse dalla mancanza del requisito dell'insolvenza)

Le verifiche del giudice..

- **Controllare che:**
- 1) al ricorso sia allegata l'istanza di applicazione delle misure e l'accettazione dell'esperto e la pubblicazione dell'istanza nel RI (visura CCIAA);
- 2) Che il ricorso sia depositato contestualmente alla pubblicazione (7 co. 1);

Se manca 1 → dichiara il ricorso inammissibile (Trib. Perugia → oppure si dice fisserò l'udienza non appena depositi l'integrazione).

Se manca il 2 → dichiara l'inefficacia *de plano*

- Fissa udienza **entro 10 giorni** dal deposito del ricorso (altrimenti decadono le misure protettive);
- Convoca imprenditore, esperto e soggetti interessati (i primi dieci imprenditori per ammontare)
- Opportuna una **relazione dell'esperto** sulle prospettive di continuazione.
- Svolgimento preferibilmente mediante **sistemi di videoconferenza**;
- Vanno altresì dichiarate inefficaci le misure protettive decorsi 30 g. dalla pubblicazione nel R.I. se non è richiesta la pubblicazione del numero di R.G. nel R.I.

Esito delle trattative art. 11

- **1) conclusione di un contratto con uno o più creditori;**
- 2) concludere una convenzione di moratoria (art. 62);
- 3) domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

- 4) predisporre piani attestati di risanamento (art. 56)
- 5) concordato semplificato
- 6) liquidazione giudiziale

Misure protettive e cautelari

- Lo scopo è quello di garantire il buon esito delle trattative. Mettere il patrimonio dell'imprenditore a riparo da iniziative che possono pregiudicare il risanamento dell'impresa.

Differenze tra misure protettive e cautelari:

- Le misure protettive scattano **automaticamente** con la pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto nel R.I. mentre le cautelari sono rimesse al giudice.
- Le misure protettive sono **tipiche** (indicate nell'art. 6) le cautelari sono atipiche
- Le misure cautelari presuppongono l'**urgenza** ed il **fumus**

Misure protettive

- 1) **Automatic stay** (art. 6 co.1 u.pa) → improcedibilità delle azioni esecutive e cautelari intraprese post iscrizione nel R.I.;
- 2) Divieto **accertamento insolvenza e declaratoria di fallimento** (art. 6 co. 4);
- 3) divieto di **acquisire prelazioni** sul patrimonio del debitore (art. 6 co. 1);
- 4) Certamente innovativa poi la previsione del divieto ai creditori interessati dalle misure protettive (potenzialmente tutti quindi) di rifiutare l'adempimento dei contratti o provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento. Si tratta all'evidenza di una deroga al principio espresso dall'art.1460 c.c., eccezione d'inadempimento), nonché alle ipotesi di risoluzione automatica o di diritto di cui agli artt. 1454 ss c.c.
- **Nb** Non costituiscono invece misure protettive gli effetti di cui all'art. 8 che prevede la sospensione degli obblighi e di cause di scioglimento di cui agli artt.2446, 2447, 2482 -bis , 2482 -ter , 2484 e 2545 -duodecies, c.c. → si tratta di misure lasciate sì alla scelta dell'imprenditore, ma che sono effettivamente disciplinate come un effetto automatico del tutto sganciato da qualsiasi controllo giudiziale.

Misure cautelari

differenza con le protettive → atipiche; serve istanza ad hoc del debitore (unico legittimato a richiederle) ed un provvedimento giudiziale

Tipologie:

- sospensione di contratti pendenti che risultassero non funzionali al risanamento, o la cui esecuzione fosse anche d'impaccio alle trattative.
- sequestro conservativo
- nomina di un custode dell'azienda
- Ecc,

Composizione negoziata vuol dire **autonomia contrattuale**

- Art. 9 dl. 118/2021 L'imprenditore conserva la **capacità gestoria** (ordinaria e straordinaria amministrazione).

NB autonomia controllata e guidata (obblighi informativi ex art. 9 co. 2, 3 dl. 118/2021)

Per **gli atti di straordinaria**: l'imprenditore deve informare l'esperto, l'esperto esprime il parere e se l'imprenditore compie l'atto nonostante il parere negativo l'esperto iscrive il dissenso nel R.I. se l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori e lo comunica al Giudice che può adottare i provvedimenti ex art. 7 co. 6. (previa fissazione di una nuova udienza!)

LA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI

ART. 10 CCII

- La necessità di gestire la crisi economica, ha riaperto prepotentemente il dibattito sulla rinegoziazione dei contratti a fronte delle sopravvenienze alla luce del principio di buona fede.

La rinegoziazione dei contratti di durata inquadramento generale

Il problema della rideterminazione delle condizioni contrattuali rientra nel più ampio tema della “**revisione**” del contratto a fronte di **sopravvenienze contrattuali** (mutamento delle circostanze economiche esistenti al momento della conclusione del contratto) che coinvolge, più in generale, la riflessione sull’ampiezza e sui limiti **dell’autonomia privata**.

da un lato, dal brocardo “**pacta sunt servanda**” (1372 co. 1 c.c.), e, dall’altro, dal brocardo “**rebus sic stantibus**”,



Le norme della rinegoziazione nel cod.civ.

- norme sulla revisione del contratto
- 1384 c.c.
- 1664 c.c.
- 1623 c.c.
- 1461 c.c. (mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti)
- 1467 co.3 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità)
- 1463 c.c. (impossibilità totale)
- 1464 c.c. (impossibilità parziale)
- 1256 c.c.

Rinegoziazione e ruolo del giudice nel CCII

- art. 10, comma 2, del d.l. n. 118 → novità nel nostro ordinamento!



“**rinegoziazione**” dei contratti di durata.

La disposizione in oggetto, infatti, dispone che:

*“l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. **In mancanza di accordo, su domanda dell’imprenditore**, il tribunale, acquisito il parere dell’esperto e tenuto conto delle ragioni dell’altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il **periodo strettamente necessario** e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l’equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente”.*

La rinegoziazione dei contratti e il ruolo del giudice

- 1) in mancaza di accordo e su domanda dell'imprenditore, **interviene il tribunale**;
- 2) parere dell'esperto, e potrà, se de caso, nominare anche un ausiliario ex art. 68 c.p.c., per verificare se la proposta di rinegoziazione appare giustificata e ragionevole.
- 3) valutare proprio la “**buona fede**” sia del debitore, con riferimento alle proposte che andrà a formulare, sia della controparte creditrice